

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente la emanazione di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto entro due anni dalla sua emanazione.

Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, attuativo della legge delega n. 308 del 15 dicembre 2006, ha previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo, oltre alle numerose perplessità in ordine al rispetto delle procedure seguite, è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato o non completo recepimento della normativa comunitaria.

Già le norme di diretta applicazione contenute nella legge delega n.308 del 2004, riguardanti rottami ferrosi, il "CDR", hanno comportato l'avvio di una procedura di infrazione del nostro Paese per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, in materia di rifiuti.

Il decreto legislativo 152 del 2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri direttivi della legge 308 del 2004, non fa altro che aggravare la posizione di violazione dell'Italia, introducendo, oltre alla nozione di "rifiuto", quella di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole però dalla nozione di rifiuto.

Inoltre, anche le disposizioni riguardanti le terre e le rocce da scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo, non pongono fine alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

Va poi rilevato che alcune disposizioni non sono sorrette da disposizioni transitorie (ad esempio, la soppressione delle Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 63, comma 3) e necessitano di un intervento legislativo al fine di evitare vuoti normativi ed incertezze interpretative.

Il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, dispone quanto segue.

Entro il 31 gennaio 2007 è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo n.152 3 aprile 2006, anche al fine di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente alle regole di derivazione comunitaria (si richiama al proposito il parere motivato della Commissione europea del 13.12.2005 con il quale si contesta la delimitazione della nozione di rifiuto, come già contenuta nella legge di delega n.308 del 2004, evidenziando ancora una volta la *“reiterata e persistente violazione”* dell'art. 1 lettera a) della Direttiva Rifiuti, sulla base di quanto già contenuto nella stessa legge di delega).

La riforma deve avvenire pertanto in due tempi.

Lo schema legislativo si basa sulla relazione presentata dal Ministro dell'Ambiente e del Territorio, presentata in data 28 giugno 2006 ai Presidenti delle Camere, e dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri dovrà passare alla Conferenza Stato-Regioni e alle competenti commissioni parlamentari.

Inoltre, nei modi, si intende perseguire il risultato di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, esclusi dalla preparazione del decreto legislativo n. 152/2006, come Regioni (molte regioni hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, sicchè non può ritenersi che il diritto nella materia de qua abbia una stabilità e certezza sufficienti) e enti locali e delle associazioni di categoria, sia pure a titolo di consultazione.

Si intendono altresì rispettare sostanzialmente le prerogative della Conferenza unificata e acquisire il parere del Consiglio di Stato, sezione Atti normativi, da ritenersi obbligatorio quando si va a normare una intera materia (Ad. Generale C. di Stato, 2/2004).

Si intende anche raggiungere lo scopo di archiviare definitivamente, e non solo temporaneamente, le procedure di infrazioni nella suddetta materia intraprese dalla Comunità nei confronti dello Stato italiano.

Il 30 novembre è il termine per dare una prima indicazione, quantomeno, delle disposizioni delle parti terza e quarta del D. Lgs. 152/2006 (acqua, rifiuti, bonifiche) che si vorrà abrogare, mantenere o modificare.

Tale indicazione, di maggiore immediatezza, si rende quantomai opportuna in quanto l'errato recepimento della normativa comunitaria nei su indicati ambiti di disciplina crea da subito un enorme danno alla collettività e ai cittadini.

Come già anticipato, entro il termine del 31 gennaio 2007 dovranno essere adottate le correzioni da apportare all'intero decreto legislativo originario, ferma restando tuttavia la potestà di esercizio della delega – anche successivamente - entro i due anni, di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge di delega.

Questo doppio termine vuole significare particolare attenzione alle disposizioni delle parti terza e quarta, considerate violative della normativa comunitaria o quantomeno incongrue rispetto alle finalità da raggiungere.

La fissazione della successiva data al 31 gennaio 2007 – da riferirsi alla intera disciplina (ogni parte compresa) – consente di coordinare i tempi con lo slittamento della parte seconda (quella riguardante i procedimenti di VIA, VAS e IPPC) introdotta con il maxi-emendamento al decreto legge n.173/2006, c.d. proroga termini, approvato dal Senato in prima lettura.

Le uniche norme da sospendere già individuate sono quelle relative alla delimitazione dei distretti idrografici che, in base a quanto disposto dalla delega, devono prendere il posto delle autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n.183.

Le vecchie autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino, soppresse a partire dal 30 aprile 2006, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 e sono fatti salvi gli atti dalle stesse compiuti dal 30 aprile 2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Si specifica infine che dalla attuazione del decreto di cui allo schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico normativi:

#### a) Necessità dell'intervento normativo

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato recepimento della normativa comunitaria.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

#### b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.

Il provvedimento non va a toccare ulteriori disposizioni normative.

#### c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario: il provvedimento nasce proprio dalla necessità di apportare alcune modifiche che riguardano, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato recepimento della normativa comunitaria, effettuato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

**d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.**

Anche in questo caso non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

**e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.**

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

**f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.**

Il provvedimento, come già rilevato, prevedendo la necessità di apportare le dovute correzioni ed integrazioni al vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non comporta aspetti di rilegificazione.

## **2. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

**a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

**b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1 del provvedimento in esame.

**c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è proceduto all'uso della novella legislativa al citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda il comma 3 che all'art. 170 del decreto 152 del 2006 dopo il comma 2 inserisce il comma 2-bis, in materia di autorità di bacino.

Infatti, le vecchie autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino sono quindi prorogate fino al 31 dicembre 2006 e sono fatti salvi gli atti dalle stesse compiuti dal 30 aprile 2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

**d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento rimanda ad un primo decreto correttivo, da emanarsi entro il 30 novembre 2006, le disposizioni del decreto 152 del 2006 che si vorranno abrogare, mantenere o modificare.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

Destinatari diretti dell'intervento si configurano tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo dunque il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ma anche gli altri dicasteri concertanti.

Ai Ministeri vanno aggiunti tutti quegli enti pubblici, autorità indipendenti, e altre amministrazioni (vedasi le Autorità di bacino) che a vario titolo annoverano tra le proprie prerogative istituzionali l'esercizio di poteri in materia ambientale.

Vanno poi inseriti tra i destinatari del provvedimento le regioni e gli enti locali sulla base anche delle prerogative a loro costituzionalmente riconosciute.

In considerazione della complessità della materia e dei riflessi economici vanno citati gli operatori economici, le strutture imprenditoriali che come i privati cittadini possono essere destinatari, diretti o indiretti, del provvedimento.

### **b) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Le motivazioni dell'intervento sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda.

L'obiettivo è in ogni caso quello di adeguare il quadro normativo in materia ambientale del nostro Paese, alla normativa europea, mediante il corretto recepimento delle direttive comunitarie.

### **c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Proprio per conseguire una reale razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi è necessario una breve fase di studio e analisi dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152; ciò al fine di evitare duplicazioni di autorizzazioni, procedimenti e giudizi.

**d) Aree di criticità**

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza anche di evitare criticità e disfunzioni dall'attuazione immediata del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Non sussistono altre opzioni possibili o praticabili.

**f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.**

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, appunto, l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Dal provvedimento in esame non scaturisce alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica.

Infatti, il provvedimento al comma 1 prevede che entro il 31 gennaio 2007 venga adottato il decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche al fine di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente alle regole di derivazione comunitaria.

Con il successivo comma 2 viene fissato al 30 novembre il termine per dare una prima indicazione, quantomeno, delle disposizioni delle parti terza e quarta del D. Lgs.152/2006 (acqua, rifiuti, bonifiche) che si vorrà abrogare, mantenere o modificare.

Tale indicazione, di maggiore immediatezza, si rende quantomai opportuna in quanto l'errato recepimento della normativa comunitaria nei su indicati ambiti di disciplina crea da subito un enorme danno alla collettività e ai cittadini.

E' evidente che le suddette disposizioni non comportano alcun onere finanziario.

Con il comma 3 viene inserito all'art. 170 del citato decreto 152 del 2006, il comma 2-bis in materia di autorità di bacino. Infatti, le autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza però che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino, soppresse a partire dal 30 aprile 2006, sono quindi prorogate fino al 31 dicembre 2006 e sono fatti salvi gli atti dalle stesse compiuti dal 30 aprile 2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Anche tale disposizione, prevedendo un mero differimento, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né tanto meno a carico degli enti territoriali.

Con il comma 4 si specifica che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ART. 1**

### **(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
2. Con decreto correttivo adottato entro il 30 novembre 2006, sono indicate, in ogni caso, le disposizioni delle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
3. All'articolo 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino al 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ART. 2**

### **(entrata in vigore)**

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.